



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 16 del 28 marzo 2023

DI INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA

MATTIA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – I – II – V – VI – VII – VIII – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI”

di iniziativa della consigliera

Eleonora Mattia

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 28/03/2023 15:02:43

RELAZIONE

Secondo il *Making Commitments Matter: Toolkit for young people to evaluate national youth policy* delle Nazioni Unite, possono definirsi giovani le “*persone tra i 15 ed i 24 anni di età*” che “*hanno desideri ed aspirazioni a partecipare pienamente alla vita delle società a cui appartengono in tutto il mondo. Sono i principali agenti di sviluppo economico, di cambiamento sociale e di innovazione tecnologica. Va assicurato loro il vivere in condizioni ed ambienti che favoriscano gli ideali, la loro creatività, la passione, sviluppando una tensione al miglioramento delle società. Si trovano di fronte ad un paradosso: prendere parte ed integrarsi nelle attuali società, ma contemporaneamente esserne una forza di trasformazione.*”

La presente proposta di legge, redatta partendo da questa definizione e in adesione alle linee europee sulle politiche giovanili, è frutto di un’analisi delle necessità e dei bisogni delle nuove generazioni.

Anzitutto, essa si rivolge ad una platea di persone tra i 14 e i 35 anni. Nella società in cui viviamo, non possiamo non riconoscere che si è considerati giovani – soprattutto per la discontinuità delle carriere lavorative – ben oltre i 24 anni, quando troppo poco spesso si è già autonomi rispetto alla famiglia di origine.

Si è quindi cercato di considerare questo mutamento sociale per cercare di dare risposte concrete alle aspirazioni dei giovani e per favorire la loro partecipazione alla vita sociale, economica e politica della Regione Lazio e dell’Italia. Ciò coinvolgendo gli enti territoriali quali istanze naturalmente più vicine ai cittadini e valorizzando le esperienze che la Regione Lazio ha messo in campo negli ultimi anni in favore delle giovani generazioni.

La presente proposta di legge è stata presentata nel corso dell’XI legislatura, in cui è stata oggetto di un approfondito e proficuo lavoro nell’ambito della Commissione consiliare permanente competente in materia di Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio e viene qui ripresentata nell’attuale legislatura a partire dal testo licenziato dalla suddetta Commissione.

Tale testo consta di 5 titoli e di 19 articoli.

Il Titolo I, dedicato ai “Principi generali” (artt. 1 e 2) individua l’oggetto della proposta di legge, elencando le finalità della stessa e i destinatari delle disposizioni ivi contenute.

Il Titolo II, denominato “Funzioni amministrative, programmazione e di coordinamento (artt. 3-6), ripartisce le funzioni amministrative svolte dalla Regione e dagli enti locali, introducendo lo strumento di programmazione del “Programma triennale per il sistema delle politiche giovanili” per

la realizzazione degli obiettivi del sistema delle politiche giovanili, contenente gli indirizzi, le azioni e gli interventi in materia di politiche giovanili regionali. Il titolo, inoltre, prevede anche l'istituzione dell'Osservatorio per la valutazione dell'impatto delle politiche giovanili, al fine di monitorare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità delle azioni e degli interventi previsti dal sistema per le politiche giovanili e dal relativo programma.

Il Titolo III, denominato "Politiche e interventi regionali" (artt. 7-14), contiene disposizioni volte a:

- a) promuovere l'accessibilità, la diffusione e la condivisione delle informazioni, dei servizi, delle azioni e degli interventi tramite la realizzazione di un sito internet e l'utilizzo dei social media;
- b) prevenire e contrastare il disagio giovanile e favorire l'attività di animazione socio-educativa svolta nei confronti dei giovani, denominata "youth work, tramite la realizzazione di un programma per l'adolescenza volto alla realizzazione di interventi in favore dei ragazzi in età evolutiva, il sostegno a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione o all'approfondimento di specifiche competenze in favore degli "youth workers, il sostegno a iniziative di coinvolgimento dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo rivolto ai bambini in difficoltà, per il superamento della solitudine, della dispersione scolastica e del disagio sociale;
- c) promuovere l'aggregazione giovanile e la partecipazione dei giovani a forme di cittadinanza attiva, anche attraverso la rifunzionalizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione, in collaborazione con gli enti pubblici interessati, di spazi idonei, nonché la realizzazione di attività di ricezione turistica e di promozione delle attività di mobilità giovanile;
- d) promuovere l'accesso alla cultura, allo sport e al benessere ricreativo attraverso l'istituzione della carta regionale del giovane europeo, denominata "Lazio Youth Card";
- e) promuovere lo sviluppo dell'occupazione, soprattutto nei confronti dei giovani non coinvolti in percorsi scolastici, formativi, universitari ovvero privi di occupazione, denominati NEET, e dell'imprenditoria giovanile in ambiti concernenti lo sviluppo della competitività, dell'innovazione e della scienza, nonché con il sostegno ai giovani imprenditori agricoli;
- f) promuovere lo sviluppo artistico e creativo dei giovani in particolare nell'ambito del programma, azioni ed interventi, denominati Lazio Sound, per la creatività ed il talento dei giovani musicisti, compositori e cantautori, nonché degli altri artisti e professionisti del mondo della musica e della creatività;

- g) promuovere l'autonomia abitativa dei giovani attraverso progetti di cohousing, l'incremento dell'offerta abitativa nei confronti di studenti universitari e giovani lavoratori e la concessione di contributi alle giovani coppie e ai giovani appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali i cui componenti abbiano raggiunto la maggiore età;
- h) promuovere lo sviluppo delle organizzazioni giovanili, attraverso l'istituzione dell'Elenco regionale delle associazioni giovanili e degli altri enti del Terzo settore, al quale possono iscriversi le associazioni ed altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, composti in prevalenza da giovani ed operanti nel territorio regionale, e i gruppi informali di giovani, per la concessione di contributi e finanziamenti e la semplificazione dei passaggi burocratici.

Il Titolo IV, denominato “Strumenti di partecipazione” (art. 15), contiene disposizioni che istituiscono il Forum regionale Giovani, quale organismo stabile di raccordo tra la Regione, gli enti locali e le giovani generazioni, con il compito di formulare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale, di monitorare e relazione alla commissione consiliare competente sullo stato della condizione giovanile, nonché di esprimere parere sulle proposte di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione vertenti in materia di politiche giovanili.

Il Titolo V, dedicato alle “Disposizioni finali e transitorie” (artt. 16-19), contiene la clausola valutativa e la clausola di valutazione degli effetti finanziari (art. 16) e reca la disposizione finanziaria (art. 18), con la quale si prevede un incremento annuale di 500.000 euro dell'attuale Fondo per i giovani, ridenominato Fondo per le politiche giovanili, al fine di fare fronte ai maggiori e nuovi oneri previsti dalla presente legge rispetto all'attuale legge regionale 29/2001, recante “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”, che viene contestualmente abrogata (art. 17). Con la disposizione finanziaria si prevede inoltre l'istituzione di un nuovo Fondo, con uno stanziamento di 500.000 euro all'anno, al fine di contribuire alla rifunzionalizzazione e riqualificazione di spazi da destinare all'aggregazione giovanile.

Titolo I

Principi generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei principi e degli obiettivi previsti dalla normativa statale ed europea vigente in materia, riconosce i giovani come risorsa e ricchezza per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e promuove le politiche giovanili e il protagonismo diretto dei giovani come strumento fondamentale per il consolidamento, la coesione e la solidarietà sociale della collettività.

Art. 2

(Soggetti e destinatari)

1. Sono destinatari delle disposizioni della presente legge i giovani, anche in forma associata, residenti o domiciliati nel territorio regionale, nonché i giovani iscritti presso istituti di istruzione e formazione secondaria di secondo grado e degli ITS, di formazione professionale o presso istituzioni universitarie del territorio regionale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per giovani, le persone fisiche con età compresa tra i 14 e i 35 anni non compiuti.

Titolo II

Funzioni amministrative, programmazione e di coordinamento

Art. 3

(Sistema regionale delle politiche giovanili)

1. La Regione promuove l'integrazione delle politiche giovanili attraverso un sistema coordinato di condivisione delle informazioni, dei servizi, delle azioni e degli interventi rivolti ai giovani, denominato "sistema delle politiche giovanili", alla cui realizzazione provvedono le strutture e gli enti strumentali e le società controllate della Regione che svolgono attività in materia di politiche giovanili.

2. Le funzioni di coordinamento del sistema per le politiche giovanili sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili.

3. Il sistema per le politiche giovanili è finalizzato, in particolare, al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

a) l'accesso e la diffusione delle informazioni concernenti le politiche giovanili, anche attraverso forme innovative, con particolare riguardo alla condivisione di informazioni relative alle azioni e agli interventi in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;

b) lo scambio di buone pratiche tra le organizzazioni giovanili, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici e privati operanti in favore dei giovani;

c) la promozione di attività di animazione socio-educativa in favore dei giovani per la prevenzione ed il contrasto al disagio giovanile, anche tramite azioni di prevenzione delle dipendenze e la valorizzazione delle competenze degli animatori socio-educativi (youth workers) che svolgono attività nei confronti e insieme ai giovani e ai gruppi di giovani anche attraverso la promozione di attività che mettano in relazione generazioni, culture e religioni diverse;

d) lo sviluppo dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione giovanile regionale, nazionale e internazionale, attraverso, in particolare, il sostegno all'accesso a spazi di aggregazione giovanile e la promozione della ricettività rivolta ai giovani, ivi compresi i giovani che partecipano a programmi di mobilità transnazionale per finalità di apprendimento, nonché la riduzione del divario digitale quale elemento di pari opportunità e di sviluppo individuale e sociale;

e) la diffusione della cultura, dello sport, della formazione e la promozione del benessere ricreativo, attraverso, in particolare, il sostegno all'accesso ai relativi servizi e prodotti, nonché la promozione della mobilità giovanile a carattere regionale, interregionale ed internazionale;

f) l'inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro, lo sviluppo e la crescita dell'imprenditoria giovanile;

g) il contrasto all'emarginazione giovanile e al fenomeno di coloro che non sono inseriti in percorsi di istruzione e formazione, né di lavoro, cioè le cosiddette persone in situazione "NEET - (Not in Education, Employment or Training)", anche attraverso interventi di sostegno del benessere psicofisico dei giovani e attività di orientamento;

h) l'emancipazione e l'autonomia dei giovani, ivi compresa la promozione dell'autonomia abitativa;

i) lo sviluppo artistico e creativo delle nuove generazioni, in particolare attraverso il sostegno all'imprenditoria creativa giovanile e alla fruizione di appositi centri e spazi dedicati a tale scopo;

l) la promozione di forme di consultazione giovanile e di cittadinanza attiva per la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa e politica;

m) la piena inclusione e partecipazione dei giovani con disabilità, in coerenza con le finalità della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 "Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità".

4. La Regione provvede all'attuazione del sistema delle politiche giovanili e dei relativi obiettivi di cui al comma 3, mediante la programmazione triennale di cui all'articolo 5, in coordinamento con gli enti locali, i quali attuano le disposizioni della presente legge, ferma restando l'autonomia dei medesimi nella promozione ed attuazione di interventi a carattere locale nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 4

(Partecipazione degli enti locali)

1. Gli enti locali del territorio regionale, in forma singola o associata e previo coordinamento con la struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, contribuiscono alla realizzazione del sistema delle politiche giovanili di cui alla presente legge, in particolare, attraverso:

a) l'attuazione delle azioni e degli interventi in favore dei giovani previste dal programma di cui all'articolo 5;

b) la promozione e l'attuazione degli interventi di carattere locale nell'ambito della propria attività programmatoria;

c) la condivisione dei dati e delle informazioni utili per l'attività di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, nonché per la valutazione dell'impatto delle politiche giovanili di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Gli enti locali trasmettono i dati e le informazioni di cui al comma 1, lettera c) secondo le modalità e i termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

(Programma triennale per il sistema delle politiche giovanili)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma triennale per la realizzazione degli obiettivi del sistema delle politiche giovanili, di seguito denominato “programma”, contenente gli indirizzi, le azioni e gli interventi in materia di politiche giovanili regionali.

2. Il programma prevede, in particolare, per il triennio di riferimento:

- a) la descrizione delle azioni e degli interventi per la realizzazione degli obiettivi del sistema per le politiche giovanili di cui all'articolo 3;
- b) gli indirizzi per il coordinamento delle azioni e degli interventi d'iniziativa locale;
- c) l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili, del regime di finanziamento, di contributo o di agevolazione, per tipologia di azione o intervento;
- d) l'indicazione dei destinatari e delle modalità di accesso alle iniziative e agli interventi.

3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di validità del programma, sentita la commissione consiliare competente in materia, approva il programma per il triennio successivo. Fino all'adozione del nuovo programma triennale è prorogata la validità del precedente.

4. Il programma può essere annualmente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, al fine, in particolare, di adeguarlo al quadro finanziario per l'esercizio di riferimento definito dal bilancio di previsione finanziario nonché all'entrata in vigore di eventuali modifiche normative in materia di politiche giovanili.

Art. 6

(Osservatorio per la valutazione dell'impatto delle politiche giovanili)

1. Al fine di monitorare l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità delle azioni e degli interventi previsti dal sistema per le politiche giovanili e dal relativo programma, è istituito, presso la Giunta regionale, l'osservatorio per la valutazione dell'impatto delle politiche giovanili, di seguito denominato "osservatorio".

2. La composizione dell'osservatorio è individuata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed i membri sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

3. La struttura organizzativa competente in materia di politiche giovanili supporta l'osservatorio nei compiti di monitoraggio e valutazione attraverso la raccolta e il coordinamento dei dati relativi alle iniziative promosse dal sistema per le politiche giovanili e dal relativo programma, nonché dei flussi informativi provenienti dai Comuni, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, dalle Province, dai Consigli dei giovani di cui alla legge regionale n. 20 del 2007, dal Forum regionale dei giovani di cui all'articolo 15, nonché dalle associazioni giovanili iscritte all'elenco regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 15 .

4. La partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Titolo III

Politiche e interventi regionali

Art. 7

(Comunicazione e condivisione delle informazioni)

1. La Regione promuove l'accessibilità, la diffusione e la condivisione delle informazioni, dei servizi, delle azioni e degli interventi del sistema delle politiche giovanili mediante strumenti di comunicazione coordinata e informazione multicanale e, in particolare, attraverso:

a) la realizzazione di un sito internet dedicato alle iniziative e alle notizie concernenti le politiche giovanili;

b) l'utilizzo dei social media e la realizzazione di interventi di comunicazione funzionali alla diffusione delle opportunità derivanti dalle iniziative rivolte ai giovani, all'interazione con gli utenti e allo scambio diretto tra i giovani delle informazioni e delle esperienze relative alle iniziative del sistema delle politiche giovanili.

2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, a individuare criteri per la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo in riferimento alla tipologia e all'oggetto specifico dell'affidamento, fermi restando il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e delle disposizioni normative europee e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici.

Art. 8

(Animazione socio-educativa a favore dei giovani)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni e degli interventi previsti dal programma, al fine di prevenire e contrastare il disagio giovanile e di favorire l'attività di animazione socio-educativa svolta nei confronti dei giovani, denominata "youth work":

a) definisce un programma per l'adolescenza volto alla realizzazione di interventi in favore dei ragazzi in età evolutiva, comprensivi di servizi di sostegno psicologico, e di iniziative di orientamento e di supporto della genitorialità;

b) promuove attività di animazione socio-educativa in favore dei giovani volte, in particolare, all'acquisizione di conoscenze, competenze e valori necessari alla crescita e all'autonomia sul piano personale e su quello collettivo anche attraverso iniziative che favoriscano lo scambio culturale, la crescita formativa ed educativa formale e non formale e il relativo riconoscimento nell'ambito della certificazione europea "YouthPass", il dialogo intergenerazionale tra giovani e le diverse generazioni, ivi compresi giovani iscritti a programmi nazionali, europei o internazionali a scopo formativo o di scambio interculturale che soggiornano temporaneamente nel territorio regionale;

c) sostiene percorsi formativi finalizzati all'acquisizione o all'approfondimento di specifiche competenze in favore degli "youth workers" anche valorizzando, promuovendo e co-finanziando le attività specifiche in tale contesto a valere su programmi europei come il capitolo Gioventù di Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà;

d) sostiene iniziative di coinvolgimento dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo rivolto ai bambini in difficoltà, per il superamento della solitudine, della dispersione scolastica e del disagio sociale, favorendo l'instaurarsi di relazioni tra giovani, in una prospettiva di solidarietà e cooperazione a livello territoriale e locale.

Art. 9

(Spazi di aggregazione giovanile)

1. La Regione, nell'ambito delle azioni e degli interventi previsti dal programma, promuove l'aggregazione giovanile e la partecipazione dei giovani a forme di cittadinanza attiva, anche attraverso la rifunzionalizzazione, la riqualificazione e la valorizzazione, in collaborazione con gli enti pubblici interessati, di spazi idonei alla realizzazione di attività di interesse generale nell'ambito delle politiche giovanili o allo svolgimento di attività di ricezione turistica e di promozione delle attività di mobilità giovanile anche con finalità di apprendimento, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.

2. La Regione sostiene autonome iniziative delle scuole, delle università e degli enti locali volte a rendere accessibili edifici scolastici, universitari e pubblici all'aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle iniziative promosse dalle associazioni studentesche, da altre associazioni giovanili e da gruppi informali di giovani.

3. La Regione promuove, inoltre, lo svolgimento di progetti integrati e la costituzione di reti tra le pubbliche amministrazioni interessate e i soggetti gestori degli spazi di aggregazione e di ricettività rivolti ai giovani e operanti nel territorio regionale, al fine di favorire la visibilità e la qualità degli interventi.

Art. 10

(Accesso alla cultura, allo sport e al benessere ricreativo. Carta regionale del giovane europeo)

1. La Regione riconosce l'importanza della cultura e della formazione, dello sport e del benessere ricreativo, quali strumenti attivi per la crescita della consapevolezza critica delle nuove generazioni e ne promuove l'accesso, nell'ambito delle azioni e degli interventi previsti dal programma, in particolare attraverso l'istituzione della carta regionale del giovane europeo, dedicata ai giovani, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, con età tra i 14 e i 30 anni non compiuti e denominata "Lazio Youth Card".

2. La Lazio Youth Card, previo accordo con le competenti autorità e con i soggetti pubblici e privati interessati, favorisce l'accesso ai giovani titolari, a condizioni agevolate o gratuite, a prodotti, servizi, progetti, eventi ed attività previste sul territorio regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo, in particolare in ambito culturale, sportivo, formativo, turistico, tecnologico, ricreativo, nonché a servizi di trasporto e di mobilità sostenibile.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce le caratteristiche e le modalità operative della carta del giovane europeo.

Art. 11

(Promozione dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria giovanile)

1. La Regione, attraverso le azioni e gli interventi previsti dal programma, promuove:

- a) la formazione professionale e l'orientamento per facilitare i giovani nelle proprie scelte lavorative, anche tramite azioni di interazione tra percorsi professionali e formativi;
- b) l'inserimento lavorativo dei giovani;
- c) la crescita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili;

2. La Regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia, in particolare:

a) promuove l'emersione e il superamento dell'inattività dei giovani non coinvolti in percorsi scolastici, formativi, universitari ovvero privi di occupazione, denominati NEET, tramite iniziative volte a:

- 1) individuare la platea regionale dei giovani in situazione NEET;
- 2) informare e diffondere le opportunità formative e le prospettive occupazionali;
- 3) favorire l'acquisizione di competenze da parte dei beneficiari da spendere nel mercato del lavoro;
- 4) promuovere l'autoimprenditorialità tra i giovani inattivi;
- 5) promuovere l'inserimento lavorativo e la stabilità occupazionale di giovani attraverso la previsione di agevolazioni in favore di imprese che assumono giovani con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

b) promuove l'accesso al lavoro dei giovani inoccupati, anche tramite iniziative volte a:

- 1) favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- 2) sostenere l'assunzione a tempo indeterminato dei giovani;

c) valorizza l'imprenditorialità giovanile quale elemento per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso:

1) l'incremento dell'offerta formativa regionale rivolta ai giovani in ambiti concernenti lo sviluppo della competitività, dell'innovazione del sistema produttivo regionale e dell'internazionalizzazione delle imprese, nonché alla sensibilizzazione dei giovani nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica;

2) il sostegno ai giovani imprenditori agricoli, garantendo la diffusione delle informazioni relative agli interventi riservati loro ai sensi del comma 2, lettere c) ed e), dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizione per la

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) ed, in particolare, delle informazioni relative ai terreni agricoli o a vocazione agricola, nella disponibilità della Regione, inseriti nella "Banca della terra", in attuazione del suddetto articolo 18, comma 3.

Art. 12

(Promozione dello sviluppo artistico e creativo dei giovani)

1. La Regione riconosce il valore e le potenzialità della creatività giovanile e della sinergia tra tutti gli ambiti di produzione artistica e creativa quali fattori di crescita sociale ed economica regionale.

2. La Regione al fine di cui al comma 1, attraverso le azioni e gli interventi previsti dal programma ed in raccordo con la normativa regionale in materia di promozione della cultura e dello spettacolo dal vivo, nonché in materia di promozione e valorizzazione delle imprese culturali e creative, sostiene i giovani creativi e l'imprenditoria giovanile in tutti gli ambiti creativi ed artistici e nei diversi livelli della filiera, con particolare riguardo alla promozione dell'incontro tra le nuove generazioni e il mercato del settore creativo, allo sviluppo delle competenze professionali ed imprenditoriali dei giovani artisti e creativi, alla loro valorizzazione e promozione sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

3. La Regione realizza, nell'ambito del programma di azioni ed interventi, denominati Lazio Sound, diretti a promuovere:

- a) la creatività ed il talento dei giovani musicisti, compositori e cantautori, di qualsiasi genere musicale;
- b) la professionalizzazione dei giovani artisti di cui alla lettera a) ai fini dell'inserimento lavorativo;
- c) la sinergia tra i giovani talenti e i diversi professionisti del mondo della musica e della creatività.

Art. 13

(Autonomia abitativa dei giovani)

1. La Regione promuove l'emancipazione dei giovani attraverso interventi di sostegno alla loro autonomia abitativa, in particolare, mediante interventi rivolti a:

- a) favorire i progetti di cohousing sul territorio regionale;
- b) incrementare e qualificare l'offerta abitativa rivolta agli studenti universitari e ai giovani lavoratori;
- c) concedere contributi alle giovani coppie e ai giovani appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali i cui componenti abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni, per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione di residenza e per l'acquisto della prima casa.

2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 sono concessi, per un periodo massimo di tre anni, a soggetti:

- a) residenti nel Lazio;
- b) titolari di un reddito ISEE non superiore ad euro 25.000.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 14

(Sviluppo delle organizzazioni giovanili.

Elenco regionale delle associazioni giovanili e degli altri enti del Terzo settore)

1. La Regione, attraverso le azioni e gli interventi previsti dal programma, promuove l'attivismo, la partecipazione e l'aggregazione giovanile attraverso il sostegno allo sviluppo organizzativo e alla qualificazione delle attività e dei progetti delle associazioni giovanili.

2. Presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili è istituito l'elenco regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato "elenco regionale" al quale possono iscriversi le associazioni ed altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, composti in prevalenza da giovani ed operanti nel territorio regionale, nel rispetto della normativa statale vigente, nonché gruppi informali di giovani, in possesso dei requisiti indicati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i requisiti dei soggetti di cui al comma 2 e le modalità per l'iscrizione e la cancellazione nell'elenco regionale, nonché per la tenuta e l'aggiornamento dello stesso.

4. Le associazioni giovanili iscritte all'elenco regionale, beneficiarie di finanziamenti e contributi fino ad euro 25.000,00 relativi a progetti di durata massima di ventiquattro mesi, sono esonerate dalla presentazione della fidejussione assicurativa o bancaria ovvero di altre forme di garanzia previste dai rispettivi avvisi pubblici.

Titolo IV

Strumenti di partecipazione

Art. 15

(Forum regionale Giovani)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Forum regionale dei Giovani, di seguito denominato Forum, quale organismo partecipativo, sede di ascolto, nonché di proposta e valutazione delle politiche e delle misure di intervento regionale a favore dei giovani. Il Forum è composto da rappresentanti:

- a) delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;
- b) delle associazioni studentesche delle scuole secondarie di secondo grado ed universitarie del territorio regionale;
- c) delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori e dei giovani imprenditori del territorio regionale maggiormente rappresentative;
- d) delle associazioni giovanili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 20 bis;
- e) dei giovani amministratori comunali designati dall'Associazione regionale dei comuni del Lazio;
- f) dei Consigli dei Giovani, eletti ai sensi della legge regionale n. 20 del 7 dicembre 2007.

2. Il Forum dura in carica 2 anni ed è convocato almeno due volte l'anno.

3. Il Forum è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Il Forum disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento interno.

4. Alle riunioni del Forum possono essere invitati i consiglieri regionali e i rappresentanti della Giunta Regionale, degli enti locali ed esperti in materia.

5. Il Forum:

- a) formula proposte in materia di politiche giovanili alla Giunta regionale e al Consiglio regionale;
- b) esprime parere, su richiesta del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale, sulle proposte di legge, di regolamento e sugli atti di programmazione in materia di politiche giovanili;

c) predispone relazioni, studi, documenti ed analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di sottoporle alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili;

d) promuove attività consultiva e di approfondimento concernenti le politiche giovanili, anche attraverso l'organizzazione di incontri tematici, rivolti ai giovani e ai soggetti che svolgono attività di animazione socio-educativa in favore dei giovani;

e) elegge i propri rappresentanti nelle eventuali corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

6. La partecipazione al Forum è a titolo gratuito.

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 16

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi degli esiti dell'Osservatorio, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della presente legge che descrive:

a) le azioni e gli interventi realizzati, in particolare, attraverso il programma, le loro caratteristiche e la diffusione territoriale, il numero e le caratteristiche dei soggetti beneficiari, il grado di partecipazione raggiunto e il grado di soddisfazione della domanda espressa, le risorse stanziare e quelle utilizzate;

b) i risultati progressivamente conseguiti dalle azioni e dagli interventi rispetto alle finalità della legge;

c) gli esiti del contributo degli enti locali nella realizzazione del sistema delle politiche giovanili e le eventuali difficoltà incontrate;

d) l'attività svolta dal Forum regionale dei giovani e il grado di partecipazione allo stesso;

e) le eventuali criticità incontrate nella realizzazione degli interventi e le misure adottate per farvi fronte.

2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi del sistema per le politiche giovanili, le azioni e gli interventi programmati e le variabili socioeconomiche intervenute in fase di realizzazione delle medesime azioni e interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate nonché quelle eventualmente disponibili;

c) la tipologia e il numero dei destinatari in riferimento alle azioni e agli interventi programmati.

Art. 17
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 (Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani);

b) l'articolo 8, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale);

c) l'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32, relativo a modifiche all'articolo 2 della l.r.29/ 2001;

d) articolo 2, comma 172 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, relativo a modifiche all'articolo 4 della l.r. 29/2001;

e) l'articolo 1, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali) relativo a modifiche alla l.r. 29/2001.

Art. 18

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 9, si provvede mediante l'incremento dell'autorizzazione di spesa già prevista nel bilancio 2023-2025 per il "Fondo regionale per i giovani", che viene ridenominato "Fondo regionale per le politiche giovanili", di cui al programma 02 "Giovani" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti", per euro 500.000,00, per ciascuna delle annualità 2023-2025, e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Giovani" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per gli spazi di aggregazione giovanile" con un'autorizzazione di spesa pari a 500.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023-2025, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 2.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare:

- a) alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche, iscritte nei programmi 04 "Istruzione universitaria" e 07 "Diritto allo studio" della missione 07 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1;
- b) alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 "Formazione professionale" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1;
- c) alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale) e successive modifiche, iscritte nel programma 11 "Altri servizi generali" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1;

- d) alla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 (Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale) e successive modifiche, iscritte nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 e 2;
- e) all’articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, iscritte nel programma 06 “Interventi per il diritto alla casa” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1.

4. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse assegnate dallo Stato in materia di istruzione e formazione professionale, nonché le risorse dei nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed al Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

5. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.